

COMUNE DI ZUGLIO

STATUTO

Delibera n. 3 del 9/2/2004.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali

1. La comunità locale di ZUGLIO ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e l'ordinamento del T.U. D.Lgs 267/2000, è autonoma.

2 Il Comune di ZUGLIO rappresenta la comunità locale insediata nel proprio territorio, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo socio - economico.

3. Per la cura di tali interessi il Comune svolge funzioni politiche, normative e di governo.

4. Il comune di ZUGLIO è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Il comune può svolgere le sue funzioni anche attraverso l'attività di associazioni di cittadini e organizzazioni di volontariato.

5. Il comune rappresenta altresì la comunità locale verso gli altri livelli di governo e di amministrazione.

6. Il Comune favorisce la compartecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri soggiornanti, estendendo anche agli stessi forme contributive, assistenziali e di informazione previste da norme e regolamenti in vigore.

Art. 2

Sede popolazione e territorio

1. La sede del Comune viene fissata nel palazzo comunale detto Municipio situato in ZUGLIO, capoluogo.

2. Gli uffici ed i servizi amministrativi di norma sono ubicati in tale sede.

3. In tale sede, di norma, si riuniscono gli organi istituzionali.

4. Le insegne ufficiali del Comune sono costituite:

a) dallo stemma, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica dd 28.01.1953, così descritto: di rosso, alla colonna dorica spezzata, d'argento, posta in sbarra, su cui poggia l'aquila d'oro, col volo abbassato e con la testa rivolta. Ornamenti esteriori da Comune.

b) dal gonfalone, riconosciuto con lo stesso decreto di cui sopra, in Roma il 28 gennaio 1953.

5. Il territorio di pertinenza del Comune di ZUGLIO, classificato montano ad ogni effetto di legge, ha la superficie di Km². 43,02 (ha 4.302).

6. La comunità comunale è costituita dalla popolazione del capoluogo, delle frazioni di: Fielis, Sezza e Formeaso.

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 3

- 1) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli esposti, agli inabili ed invalidi;

- 2) Il servizio di assistenza sociale potrà essere attuato direttamente dal Comune o attraverso forme consortili;

- 3) Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana, la Provincia, la regione e gli altri enti pubblici, il Comune attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti sul territorio, favorendo ogni iniziativa concentrata con altri enti locali.

Art. 4

Qualità della vita

1. Il Comune, nell'ambito delle sue specifiche competenze ed in collaborazione con le strutture esistenti sul territorio, promuove la qualità della vita dei propri cittadini, al fine di concorrere a garantire il diritto ai servizi sociali, con particolare riguardo alla istruzione (pubblica e privata), alla cultura, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive, turistiche ed all'assistenza sociale, con particolare riguardo per gli anziani, i minori, gli inabili o invalidi per svantaggi fisici o psichici.

2. Il Comune promuoverà anche la prevenzione delle tossicodipendenze, in collaborazione con gli enti e le associazioni preposti.

3. Il Comune concorre altresì e nelle forme ritenute più efficaci, a promuovere la salute dei cittadini, tutelandoli dalle conseguenze negative che agli stessi potrebbero derivare dall'insalubrità del posto di lavoro, dagli inquinamenti, dalle calamità naturali e dalle varie possibili situazioni di estremo pericolo per la pubblica incolumità.

4. Il Comune promuove, con progetti e iniziative, la socialità e la vita di comunità con particolare riferimento agli anziani e ai giovani, anche destinando a tali finalità idonee strutture.

5. Il Comune fonda la propria azione sociale sul valore della pace e della pacifica convivenza tra popoli e culture. (Interculturalità)

Art. 5

Tutela patrimonio culturale, naturale, storico ed artistico e promozione delle attività sportivo-ricreative e del tempo libero

1. Il Comune riconosce la cultura patrimonio inalienabile dei cittadini e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione.

a) Il Comune concorre a rimuovere le cause che ne possono ostacolare il rispetto dell'obbligo scolastico ed adotta misure atte a garantire la più ampia possibilità, di accesso alle scuole di ogni ordine e grado.

b) Il Comune riserva particolare tutela al patrimonio culturale individuabile nelle sue forme popolari maggiormente espressive come la lingua locale, gli usi, i costumi e le tradizioni.

c) Nello spirito di quanto previsto con il precedente punto b), il Comune di ZUGLIO valorizza la lingua friulana, favorendone la diffusione, lo studio e l'uso nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza e di tutela delle minoranze linguistiche.

2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente naturale.

a) In tale prospettiva promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di ogni possibile e funzionale recupero del patrimonio abitativo e di un ordinato sviluppo di nuovi insediamenti compatibili, per tipologia, destinazione ed utilizzo, alle peculiarità del territorio.

b) Promuove la difesa e la valorizzazione delle zone inserite nel P.U.R. quali ambiti di tutela ambientale e di arricchimento faunistico.

3. Il Comune promuove la costituzione del "Museo storico archeologico di Zuglio" nelle forme previste dalla legge. Favorisce forme associate e di cooperazione con enti ed istituzioni esterne, tenuto conto sia della peculiarità storico culturale che il

Museo rappresenta per la zona, quanto della proiezione europea della struttura e della internazionalita' della cultura.

4. Il Comune promuove iniziative tese alla valorizzazione del proprio territorio e, in particolare, della Pieve di San Pietro in Carnia, dell'ononimo colle, in relazione all'aspetto storico e religioso ad essi legato, e delle vestigia romana dell'antica Iulium Carnicom. Promuovera', inoltre, iniziative e manifestazioni aventi scopo di valorizzazione realta' locali quali: parchi, zone verdi, rurali e boschive.

5. Il Comune, in collaborazione con le associazioni locali e le pubbliche istituzioni, cura la promozione e l'avviamento alla pratica dell'attività sportiva, soprattutto a livello giovanile, considerata in tutte le sue forme ed applicazioni e nell'ambito di attività esercitate, o a soli fini ricreativi e come valida opportunità d'utilizzo del tempo libero, oppure per conseguire una preparazione finalizzata alla competizione. Nell'ambito della promozione e creazione dei servizi attinenti la pratica dell'attività sportiva, per quanto ed ove prescritto, il Comune tutelerà il servizio di medicina sportiva.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, il Comune promuove:

- la costituzione di associazioni culturali, sportive e ricreative;
- la realizzazione di strutture, servizi e di aree o spazi funzionali alle esigenze della pratica sportiva e del tempo libero;
- la sensibilizzazione al valore del patrimonio storico - culturale ed ambientale da realizzare sia con l'utilizzo delle moderne forme di divulgazione ed informazione, sia con il sostegno delle affini attività didattiche educative e formative della scuola.

7. Con regolamento a parte saranno disposte le modalità di concessione in uso temporaneo delle strutture e degli impianti pubblici esistenti, si definiranno, quando previsti, gli oneri d'esercizio e manutenzione, nonché i termini relativi alla disponibilità di servizi di carattere culturale.

Art. 6

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune sovrintende ad un organico assetto del territorio curando il rispetto dei propri programmi di sviluppo degli insediamenti umani, la distribuzione organica delle infrastrutture sociali e turistico - commerciali e, qualora richiesto, la disponibilità e la finalizzazione delle risorse vincolate al beneficio degli usi civici. Il Comune sostiene l'attività agricola ed ogni altra attività che contribuisca a salvaguardare il patrimonio ambientale del proprio territorio.

2. In rapporto alle esigenze abitative ed al fine di assicurare ai cittadini il diritto all'abitazione, realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, anche tramite gli enti o istituti a ciò preposti.

3. Nel contesto urbanistico del territorio favorisce una funzionale ed omogenea collocazione delle attività produttive, con particolare riguardo, ai rispettivi ruoli economici e sociali.

4. Predispose e realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità riconosciute in sede di redazione ed approvazione dei rispettivi piani pluriennali.

5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle necessità di movimento della popolazione residente, con particolare riguardo alla mobilità per ragioni di lavoro e di frequenza scolastica.

6. Predispose idonei piani operativi riferiti sia alla dotazione delle attrezzature e dei materiali previsti, sia alla disponibilità di personale tecnico e di volontari, per rendere possibile un pronto intervento in caso di calamità.

7. Al Sindaco compete il controllo e la vigilanza nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia, e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti per le violazioni riscontrate.

Art. 7

Sviluppo economico

1. Il Comune di Zuglio riafferma la propria peculiarità in ambito storico - archeologico e la centralità di questo Comune per uno sviluppo economico e culturale sostenibile della Valle del But, incentrato su un armonioso equilibrio tra turismo, archeologia e ambiente.

2. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce una razionale organizzazione dell'apparato distributivo per rendere lo stesso funzionale e rispondente alle esigenze dei consumatori.

3. Tutela lo sviluppo dell'artigianato, in tutte le sue forme ed espressioni, della produzione e confezione di prodotti peculiari, tipici della tradizione locale; adotta iniziative atte a sostenerne l'attività e la diffusione al fine di consentire la più proficua collocazione dei prodotti e la più equa remunerazione degli addetti al settore.

4. Sostiene, con il necessario coordinamento tra gli enti preposti, le rappresentanze territoriali di categoria ed i singoli imprenditori, lo sviluppo dell'attività in agricoltura e nell'ambito delle attività agro - silvo - pastorali, condotte in forma singola o associata a vario titolo, salvaguardando le aziende a carattere familiare, la proprietà coltivatrice e la specifica professionalità nel settore.

5. Ai fini della gestione dei beni silvo - pastorali di proprietà, il Comune può costituirsi in Consorzio con altri Comuni, oppure provvedere alla gestione mediante Azienda Speciale Consorziata, ai sensi della specifica legge di settore n. 3267 del 30.12.1923.

Art. 8

Servizi civili a carattere sociale:

anziani e famiglia

1. Il Comune promuove l'estensione ed il miglioramento organizzativo dei servizi civili essenziali favorendo per quanto possibile ed in rapporto al consistente numero delle persone anziane con difficoltà di movimento, l'estensione dell'assistenza sanitaria domiciliare e la conservazione, nel territorio montano, del presidio ospedaliero.

2. Il Comune riconosce la rilevanza sociale dell'istituzione familiare e consente alla stessa un'adeguata disponibilità dei servizi assunti nei propri programmi per favorire ovunque un suo funzionale rapporto con le risorse del territorio e le pubbliche istituzioni.

Art. 9

Commissione pari opportunità

1. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi.

2. La costituzione di una commissione per le pari opportunità viene individuata come un utile strumento operativo finalizzato a rendere efficaci le iniziative volte ad eliminare le differenze e/o le discriminazioni in evidente contrasto con il riconoscimento di cui al primo comma.

3. Compiti e funzioni della commissione di cui trattasi saranno definiti con apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Principi generali

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 11

Funzioni e competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, gli statuti delle unioni dei comuni e i regolamenti;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 42 comma 3 del T.U. 267/2000 il Consiglio Comunale procede alla verifica periodica, con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del conto Consuntivo dell'anno precedente e partecipa alla definizione ed adeguamento

dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale, adottando specifica delibera consiliare.

Art. 12

Proposta di deliberazione

1. Il diritto di proposta di deliberazione, compete a ciascun Consigliere Comunale ed alla Giunta.

2. Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno, dopo essere state istruite dagli Uffici competenti ed acquisiti i pareri eventualmente prescritti.

Art. 13

Attribuzioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere Comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo, il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, Aziende speciali e istituzioni e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati.

2. Il Consigliere comunale può presentare proposte di deliberazioni su tutte le materie di competenza del Consiglio.

3. Nel caso di proposte di deliberazioni che comportino spese, debbono essere indicati anche i mezzi necessari che si prevedono di impegnare per farvi fronte.

4. Le proposte di deliberazioni devono essere depositate in segreteria per l'ordinaria istruttoria e per l'acquisizione dei pareri prescritti.

5. Il Consigliere Comunale può presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, al Sindaco o alla Giunta.

6. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, salvo altri oggetti che il Sindaco ritenga di inserire nell'ordine del giorno.

7. Il Consiglio si riunisce, altresì, in sessione straordinaria su determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.

8. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

9. Ove la pubblicità dei lavori consiliari possa risultare di nocumento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti, il regolamento stabilisce le misure idonee ad evitare l'evento pregiudizievole.

a) In tale ambito, nel regolamento vengono previsti i casi di seduta e/o votazione segreta.

10. Ogni deliberazione, comprese le nomine di competenza del Consiglio, viene assunta con votazione palese, salvo quanto indicato al comma precedente e nei casi espressamente previsti da leggi speciali.

11. Il numero dei consiglieri comunali elettivi è attribuito dalla legge.

12. Per gli adempimenti previsti dalla legge, le funzioni di consigliere anziano sono svolte dal Consigliere Comunale che ha riportato il maggior numero di voti.

13. In caso d'impedimento dello stesso, viene ritenuto consigliere Anziano il secondo degli eletti, e così di seguito.

14. Il Consigliere Comunale, oltre i casi previsti dalla legge, può decadere dalla carica quando, senza giustificato motivo, si assenta da una intera sessione ordinaria.

a) la proposta di decadenza si esercita d'Ufficio e deve essere notificata al consigliere interessato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame in consiglio comunale.

b) Entro tale termine il consigliere interessato può far valere le cause giustificative delle assenze, anche attraverso la presentazione di eventuali documenti probatori.

15. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari.

16. Nel corso della legislatura, un consigliere può dissociarsi, con dichiarazione, dal proprio gruppo di appartenenza.

17. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente, le funzioni di capogruppo.

a) in mancanza di tale designazione, detta funzione viene esercitata dal consigliere candidato sindaco e in subordine dal consigliere con il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

18. Il Consiglio Comunale, nel rispetto del criterio proporzionale, istituisce Commissioni consultive permanenti, competenti per materia o gruppi di materie affini;

a) Con apposito regolamento ne determina i poteri, ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.

b) Ai lavori delle Commissioni possono partecipare di diritto il Sindaco ed i Consiglieri.

19. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento dello statuto e dei regolamenti comunali.

a) Le proposte di modifiche allo Statuto e ai Regolamenti sono sottoposti all'esame del Consiglio.

b) Ai lavori di tale Commissione partecipa il Segretario Comunale o un funzionario da lui delegato, secondo l'oggetto del Regolamento.

c) Nelle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

20. Il Consiglio Comunale istituisce una Commissione consiliare permanente con funzioni di vigilanza sulla gestione economica interna del Comune.

a) A tal fine la Commissione a ciò costituita, può richiedere al Revisore dei Conti, ed ai responsabili degli Uffici e dei servizi del Comune, tutti i dati e le informazioni inerenti la verifica che s'intende effettuare.

b) Il Presidente della Commissione segnala al Sindaco le questioni di particolare rilevanza e riferisce, almeno due volte all'anno, al Consiglio Comunale.

CAPO II LA GIUNTA

Art. 14 Principi generali

1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti alla norme di cui all'art. 10 del presente statuto.

2. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 15 Elezione e composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di 4 membri denominati assessori.

2. La nomina e i casi di decadenza e revoca degli assessori, i limiti alla reiterazione della nomina alla carica sono contemplati dalla legge.

3. Gli assessori possono essere nominati tra persone non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e devono possedere i requisiti di candidabilità alla carica di Consigliere.

4. Gli assessori non consiglieri comunali sono invitati e partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio.

5. Il Sindaco nomina i componenti la giunta, tra cui uno con le funzioni di vice sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

Art. 16

Attribuzioni agli assessori

1. Gli assessori comunali svolgono il loro mandato collegialmente.

2. Il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie al fine d'impartire, tramite il Segretario Comunale, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare con efficacia e nei tempi stabiliti, gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 17

Competenza della Giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta è competente in merito a: l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni, la contrazione di mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la nomina delle commissioni concorsuali.

Art. 18

Il vice sindaco

1. L'assessore nominato vice sindaco:

a) riceve, al pari dell'altro assessore, deleghe da parte del Sindaco;

b) svolge le funzioni del sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione temporanea di questi dall'Ufficio;

c) svolge le funzioni del sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso di questi sino alla elezione del nuovo consiglio.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 19

Competenze e funzioni

1. Il Sindaco è capo e legale rappresentante del Comune e cura gli interessi generali della popolazione. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta ed il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2. Compete inoltre al Sindaco:

a) impartire le direttive al Segretario ed ai responsabili dei servizi e dell'attività amministrativa;

b) verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio;

c) coordinare lo svolgimento delle funzioni degli assessori e l'attività dei vari uffici;

d) delegare agli assessori, e ai consiglieri, quando occorre, di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, o riunioni;

e) rappresentare in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione;

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, svolge i compiti affidatigli dalla legge.

4. Le funzioni vicarie del Sindaco sono da questi delegate ad un assessore comunale che assume la denominazione di vice sindaco o di assessore delegato.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali (ove previsto nella pianta organica) e di collaborazione esterna con le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Testo Unico degli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento comunale.

7. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti di cui all'art. 98 del D.L.vo 267/2000 e può revocarlo con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

8. Nomina o revoca gli assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 20

Principi e criteri direttivi

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici verrà disciplinato con apposito regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale, al Direttore (se nominato) ed ai Responsabili di Servizio, secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:

a) il superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;

b) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, viene individuata nel settore. Questo può articolarsi in unità operative multiple o singole;

c) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;

d) la costituzione di un ufficio per la qualità all'interno dell'organizzazione comunale;

e) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

f) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

g) fissando gli orari dei servizi aperto al pubblico per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 21

Il segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'Amministrazione.

a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti.

b) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.

c) Svolge attività di vigilanza e garanzia al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive, referenti e di assistenza; cura direttamente, od anche a mezzo di funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.

3. Al Segretario compete in particolare:

a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa;

b) curare e promuovere l'attuazione dei provvedimenti;

c) il potere di direzione e di organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;

d) la rogazione di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) la funzione certificativa che dalla legge o dal presente statuto non è attribuita ad altri soggetti;

f) tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le

informazioni a chi ne ha diritto a richiederle, sull'attività del Comune ed il migliore utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

g) l'esercizio del potere disciplinare nei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale del personale;

h) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei servizi;

i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

l) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Art. 22

I responsabili di servizio

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente, avente la qualifica massima apicale dell'area, purchè non inferiore alla sesta qualifica funzionale, a cui siano affidate funzioni gestionali ed amministrative.

2. Il responsabile del servizio viene nominato dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento o vacanza, le funzioni di responsabili di servizio possono essere assegnate temporaneamente dal Sindaco a dipendenti prioritariamente all'interno dell'Ente, in possesso della relativa professionalità.

3. Spetta ai Responsabili dei Servizi, la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti.

4. Spettano ai Responsabili di servizio tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto, tra le funzioni di indirizzo e

controllo politico - amministrativo degli organi di governo e dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale (se nominato).

5. Sono attribuiti ai Responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare:
- a) la stipulazione dei contratti; b) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di spesa; c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, ad atti in generale di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; d) Le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza.

Art. 23

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei responsabili di servizio di cui sopra, dovranno essere richiesti di norma almeno due o tre giorni prima della seduta dell'organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale, che cura l'istruttoria delle deliberazioni.

2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

3. Il Segretario comunale potrà presentare memorie scritte quando lo riterrà opportuno; il parere dovrà essere dato per iscritto.

4. I pareri espressi dovranno essere inseriti in ogni atto deliberativo.

Art. 24

Il personale

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabiliti dal regolamento generale del personale comunale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e regionali, mentre rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Le procedure di accesso al rapporto del pubblico impiego e le altre procedure concorsuali sono disciplinate dal regolamento generale dei concorsi e delle assunzioni.

4. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:

a) la durata che potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto;

d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

e) la possibilità di avvalersi del lavoro interinale, secondo le procedure di cui alla Legge 196/97, per particolari e motivate esigenze individuate dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 25

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa o con personalità giuridica, che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguano finalità, anche su base frazionale, scientifiche, culturali, scolastiche, educative, religiose, di promozione sociale, economica e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico, culturale, di assistenza sportive e del tempo libero.

2. Viene istituito il registro municipale delle associazioni e degli enti con personalità giuridiche operanti nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione e il coinvolgimento degli stessi al servizio della collettività.

3. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune può destinare specifici fondi, per le finalità di cui al punto 1, predeterminando modi e forme con atti consiliari.

4. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed i procedimenti per l'iscrizione al registro municipale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni ed Enti l'accesso alle strutture ed ai servizi municipali, oltre che ai finanziamenti erogati dal Comune.

5. Il Comune favorisce e regola altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini al livello di frazione con funzione consultiva; inoltre valorizzerà su base comunale la consulta degli anziani e quella dei giovani, le cui attività saranno determinate da appositi regolamenti.

6. Il Comune riconosce alle Frazioni, qualora non rappresentate nel Consiglio Comunale, il diritto di partecipazione del Presidente della consulta frazionale o suo delegato, alle audizioni della Giunta Municipale quando si trattano argomenti della Frazione stessa.

Art. 26

Consulte frazionali

1. Ai sensi del precedente art. 25, comma 5°, vengono riconosciute le consulte frazionali aventi compiti consultivi e propositivi in ordine alle specifiche problematiche della frazione secondo i seguenti principi:

a) la rappresentanza dov'essere unitaria;

b) i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 20% degli aventi diritto al voto residente nelle rispettive frazioni;

c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque per frazione.

2. La richiesta di indizione delle elezioni per la consulta frazionale deve essere espressa da almeno il 33% dei residenti della frazione interessata.

3. Con apposito regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori delle consulte frazionali.

4. Le consulte verranno rinnovate con la cadenza dei rinnovi elettorali dell'Amministrazione Comunale;

Art. 27

Istanze, Petizioni, Proposte

1. I cittadini singoli, le associazioni e le organizzazioni di cui agli artt. 25 e 26, possono rivolgere all'Amministrazione comunale, proposte di deliberazioni, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A istanze, petizioni e proposte viene data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

3. Apposito Regolamento disciplinerà l'iter delle istanze, petizioni e proposte e l'organo preposto a trattarle e quello a fornire risposte.

Art. 28

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei procedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 29

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III, art. 7 e seguenti della Legge 241/90. e successive variazioni e modificazioni.

Art. 30 **Referendum**

1. Sono ammessi referendum consultivi e propositivi su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano la metà più uno dei consiglieri o il 20 % degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum nelle seguenti materie:

a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) nomine e designazioni di cui all'art. 32 lett. n) della L. 142/90.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

4. Il Consiglio e la Giunta comunale - ciascuno negli ambiti della propria competenza - dovranno prendere formalmente atto delle risultanze del referendum entro e non oltre sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

Art. 31

Principi generali

1. La gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, viene effettuata nella seguente forma:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi, anche per mezzo dell'istituto del project financing, così come regolato dalle leggi regionali del settore.
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria in conformità con quanto disposto dall'art. 116 del Testo Unico degli Enti Locali.

2. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontariato nella gestione dei servizi sociali.

3. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

4. Per la definizione della forma di gestione del servizio, dovranno essere effettuati studi preliminari che tengano conto dei seguenti fattori: obiettivi e utenza interessata, organizzazione della struttura esistente e/o da attivare, aspetti economici e finanziari.

Art. 32

Concessione

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 31 comma 3°, viene disposto dal Consiglio comunale, il quale approva anche lo schema di concessione.

Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:

- a) l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio erogato;
- b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;
- c) la rigorosa manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- d) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
- e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;
- f) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'Amministrazione;

g) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;

h) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

i) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

l) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali controversie;

m) l'esercizio della facoltà di riscatto.

2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un'opera pubblica, si procederà in base alla normativa regionale in materia di project financing.

Art. 33

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, sia gestito a mezzo di istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

3. Organi dell'istituzione sono: Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, e' eletto dal Sindaco tra soggetti estranei all'Amministrazione ed in possesso dei requisiti per l'esercizio

dell'elettorato passivo e con specifica competenza professionale in materia di servizi sociali, in conformita' a quanto previsto dal regolamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo corrispondente a quello del consiglio comunale.

6. Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno. Ha la rappresentanza dell'istituzione e in caso di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.

7. Il direttore, cui spetta la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dal consiglio di Amministrazione dell'Istituzione tra le persone aventi i requisiti previsti dal regolamento.

8. Il Consiglio comunale conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 34

Società di trasformazione urbana

1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia o della Regione, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Le società di trasformazione urbana sono regolate dalle disposizioni dell'art. 120 del Testo Unico degli Enti Locali.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 35**Associazione e cooperazione**

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere o programmi informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e gli eventuali altri Enti pubblici interessati.

Art.36**Ente territoriale**

1. Il Comune di ZUGLIO, richiamandosi alla Comunità carnica, si riconosce nella Comunità Montana della Carnia o in quella di maggior dimensioni che dovesse svilupparsi sulla stessa e nell'istituendo circondario dell'Alto Friuli, attivandosi per l'iniziativa prevista dall'art. 113 della Costituzione per la realizzazione della Provincia dell'Alto Friuli.

2. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare all'Ente Comunitario l'esercizio di funzioni del Comune.

3. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 37**Convenzioni**

1. Il Comune, per l'espletamento di servizi o funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni, con la Provincia, o con altri Enti Pubblici, apposite convenzioni, nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti e/o contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. Al fine di favorire, per l'intera Valle del But e Chiarsò, una gestione efficiente del territorio e dei servizi , oltre che ai fini del coordinamento degli interventi nei settori dell'attività istituzionale, auspica l'istituzione di una "Conferenza permanente della Val But e Chiarsò".

Art. 38

Consorzi

1. Per la gestione di uno o più servizi pubblici di carattere locale, qualora si ritenga che attraverso la costituzione di una particolare struttura gestionale si raggiungano maggiori risultati, sia in termini di efficienza che di economicità, può essere costituito un consorzio con altri Comuni o con la Provincia.

2. La costituzione del consorzio avviene mediante approvazione, da parte del Consiglio comunale, dello statuto e di una convenzione avente il contenuto di cui al precedente art. 37.

3. Al Consorzio si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui al Testo Unico degli Enti Locali e le norme dello Statuto.

Art. 39

Unioni di Comuni

1. Al fine di migliorare le strutture pubbliche, l'offerta dei servizi e l'espletamento di funzioni, il Consiglio comunale, verificatane l'opportunità e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge regionale, può costituire una unione con i Comuni contermini.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

3. All'Unione si applicano le norme regionali in materia.

Art. 40**Accordi di programma**

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere ed interventi o di programmi d'intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti pubblici interessati, determinando tempi e modalità delle azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per le medesime finalità il Comune può richiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, d'interventi o di programmi d'intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

TITOLO VII**ORDINAMENTO FINANZIARIO****Art. 41****Finanza locale**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

5. Il Comune effettua attività tributaria e gli atti normativi relativi, sulla base dei principi dettati dalla legge 212 del 27.07.2000 ed alle norme regionali adeguate alle norme fondamentali nella medesima legge.

Art. 42

Contabilità e Bilancio.

1. Il Comune deve deliberare il bilancio di previsione entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. I provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

4. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

5. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio: il conto consuntivo è deliberato nel Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti. La suddetta

relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari, unitamente alla relazione del revisore del conto, redatto in conformità all'art. 239 del D.Lgs 267/2000, almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio Comunale.

6. Le osservazioni sulla relazione di cui al comma 5 e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria Comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 43

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno nominati da apposito regolamento.

Art. 44

Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge con votazione per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica un revisore scelto tra gli esperti di cui all'art. 234, 2° comma del decreto lg.vo n.267, del 18.08.2000.

2. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti od affini entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale; i suddetti diritti non sono delegabili.

5. La partecipazione è obbligatoria quanto si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio; comunque l'eventuale assenza,

qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedirà all'Organo di deliberare.

6. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai Capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta consiliare.

7. Il Revisore inoltre, esercita le competenze relative ai controlli interni che la legge i Regolamenti o i contratti collettivi di lavoro attribuiscono al nucleo di valutazione. A tal fine, la relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del rendiconto e' integrata da una parte che dovrà contenere i risultati del monitoraggio dell'andamento gestionale dell'anno precedente, desunti dalle relazioni finali dei responsabili di servizio e dai dati contabili nonché le eventuali tempestive azioni correttive necessarie.

La relazione di cui al comma 8 è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

9. Ove si configurino ipotesi di responsabilità il revisore deve fare contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali (cfr. art. 239, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i regolamenti comunali in vigore.

Art. 46

Modifiche dello statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al quarto comma dell'art. 6 del d.lvo n. 267 del 18.08.00.

2. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Art. 47

Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogate nelle stesse parti contrastanti.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'alto pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.